

Numero
4955

fr

0

Bellinzona
1 ottobre 2020

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Commissione della sicurezza sociale
e della sanità

3003 Berna

Invio per posta elettronica
[aufsicht-
krankensversicherung@bag.admin.ch](mailto:aufsicht-krankensversicherung@bag.admin.ch)
gever@bag.admin.ch

16.312 Iv.Ct.TG Complemento all'articolo 64a della legge federale sull'assicurazione malattie concernente l'esecuzione dell'obbligo di pagare i premi da parte degli assicurati — Procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

ringraziamo per la vostra lettera del 15 giugno 2020 con la quale ci avete invitato a prendere posizione sul progetto di modifica della legge federale sull'assicurazione malattia che vuole migliorare l'insieme della procedura in caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi.

Di seguito indichiamo la nostra posizione relativamente alle varie modifiche di dettaglio.

Non perseguibilità dei minorenni per il mancato pagamento di premi e partecipazioni ai costi (art. 5 cpv. 2 ; art. 61a nuovo; art. 64 cpv. 1^{bis}; art. 64a cpvv. 1^{bis} e 7^{ter})

Il Cantone Ticino condivide la modifica che indica i genitori quali unici debitori di premi e di partecipazioni ai costi dei figli minorenni fino al raggiungimento della maggior età. Ne consegue che l'assicurato che diventa maggiorenne non debba più rispondere di debiti per premi e partecipazioni ai costi, pregressi e potenzialmente in grado di influenzare negativamente il suo futuro.

4955

Limitazione del numero di esecuzioni nei confronti di assicurati morosi (art. 64a cpv. 2)

Si prevede di limitare a quattro all'anno le procedure esecutive nei confronti di un assicurato per i suoi propri premi o per i premi di un figlio.

A tutt'oggi gli Assicuratori, durante un anno civile, possono iniziare delle procedure esecutive ogni qualvolta lo ritengono opportuno. Una limitazione a quattro procedure è un buon compromesso tra le spese di esecuzione connesse con una frequenza mensile o bimestrale, l'ammontare del debito che se conteggiato ogni tre mesi può essere ancora sostenibile e l'estremo opposto di una procedura annuale o semestrale che sarebbe quasi certamente candidata a rimanere lettera morta.

Ripresa degli attestati di carenza beni da parte del Cantone (art. 64a cpvv. 4 e 5)

Con questa modifica l'attuale capoverso 5 confluisce nel capoverso 4, mentre il nuovo capoverso 5 prevede che il Cantone possa entrare in possesso di un attestato di carenza beni (che con la legislazione attuale, pur pagando l'85%, rimane di proprietà dell'Assicuratore) versando all'Assicuratore il 90% del valore dell'attestato. In questo modo l'assicurato diventa debitore nei confronti del Cantone e ha di nuovo la possibilità di cambiare Assicuratore e forma di assicurazione in deroga ai capoversi 6 e 7^{bis}. A mente del legislatore, il Cantone può essere avvantaggiato pagando il 5% supplementare rispetto alla situazione attuale, contando sul fatto che può gestire direttamente i rapporti con l'assicurato e convincerlo ad optare per un Assicuratore e una copertura più vantaggiosi.

Il nostro Cantone condivide a questo proposito le perplessità espresse dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità nella sua lettera del 21 agosto 2020 e ritiene che la possibilità di affidare in gestione ai Cantoni gli atti di carenza beni, debba essere possibile anche con il pagamento nei limiti attuali, è quindi del parere che un innalzamento al 90% del rimborso non sia accettabile perché favorirebbe unicamente gli Assicuratori.

Pagamento degli arretrati da parte di terzi (art. 64a cpv. 6)

Si condivide la modifica proposta che prevede la possibilità di pagamento degli arretrati non solo da parte dell'assicurato, ma anche di terze persone.

Lista degli assicurati morosi (art. 64a cpv. 7)

Si sostiene la proposta della maggioranza che vuole abrogare questo capoverso che permette ai Cantoni di registrare gli assicurati morosi in un elenco accessibile ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e ai Cantoni interessati. A prescindere dal costo amministrativo tutt'altro che trascurabile che una tenuta a giorno di un simile elenco comporta, la sua abolizione mette fine a possibili disparità di trattamento quanto all'accessibilità di prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La proposta della minoranza di conservare le liste e di definire cosa s'intende per trattamento d'urgenza è impraticabile, nella misura in cui la percezione da parte dell'assicurato della gravità del suo malessere è soggettiva. Se proprio si volesse mantenere la possibilità di allestire le liste occorre ancorare nella LAMal la competenza del medico curante o del servizio d'urgenza di stabilire la gravità, senza che l'Assicuratore la possa mettere in discussione.

4955

Scelta del modello assicurativo meno caro (art. 64a cpv. 7^{bis})

Si approva l'imposizione agli assicurati morosi di modelli assicurativi con scelta limitata di fornitori di prestazione e *con premi vantaggiosi* (specifica da aggiungere alla formulazione proposta). È anche favorevole a che il Consiglio federale possa prevedere delle eccezioni, pensando alle persone affette da malattie croniche o portatrici di handicap che non devono essere penalizzate.

Scambio di dati (art. 64a cpv. 7^{quater})

Si saluta molto favorevolmente la creazione di una base giuridica che permetta lo scambio elettronico dei dati tra Cantoni e Assicuratori.

Ringraziandovi per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate gradire, gentili Signore e Signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Istituto delle assicurazioni sociali, Servizio contributi (siro.realini@ias.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)